



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | <i>Presidente</i> |
| - Prof. Giulio VESPERINI | <i>Giudice componente</i> |
| - Dott. Luigi CASO | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data **02 settembre 2024** in video-conferenza sulla piattaforma *Zoom* ha esaminato in Camera di Consiglio il Reclamo presentato dal signor Claudio Balconi avverso la Decisione n. 2 - S.S. 2024/2025 del Tribunale Federale, ed ha emesso la

DECISIONE n. 3 / S.S. 2024-2025

§ § §

RITENUTO IN FATTO

Il signor Claudio Balconi ha proposto reclamo avverso la Decisione n. 2 - S.S. 2024-2025 con cui il Tribunale federale ha respinto il ricorso con il quale egli aveva impugnato il provvedimento assunto dalla Commissione Verifica Poteri che ne aveva escluso la candidabilità alla carica di Consigliere Federale in quanto *“tesserato come giocatore mentre ha presentato la candidatura al consigliere federale in quota affiliati”*.

*

Il reclamante chiede di *“... ritenere valida ed efficace la candidatura proposta dal sig. Claudio Balconi ed ammettere lo stesso a partecipare quale candidato consigliere federale alla prossima Assemblea Elettiva”*.

*

A sostegno della domanda assume che il provvedimento è viziato per *“irrazionalità e contraddittorietà della decisione. Violazione ed errata applicazione di norme di legge e di norme dell'ordinamento sportivo”* oltre che per *“omessa pronuncia”*.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ritiene la scrivente Corte che il provvedimento assunto dalla Commissione Verifica Poteri sia corretta alla luce della normativa federale vigente.

L'articolo 39 dello Statuto (*"Eleggibilità"*) al punto 1. dispone che sono eleggibili alle cariche federali i cittadini maggiorenni e che siano tesserati alla FIR ai sensi dell'art. 12, mentre il successivo punto 4. precisa che: *"È riconosciuto l'elettorato passivo a giocatori e tecnici regolarmente tesserati e in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio"*.

*

Il richiamato art. 12 dello Statuto indica i soggetti che rientrano nella definizione di *"Tesserati"* precisando, al punto 1. che: *"Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati: a) Il Presidente della FIR, i Consiglieri Federali e gli altri dirigenti federali elettivi; b) i membri di organi e commissioni federali nominati dal C.F.; c) il Presidente Onorario ed i Membri Benemeriti; d) il presidente e i dirigenti delle società affiliate; e) i giocatori; f) i tecnici; g) i preparatori atletici; h) i medici sociali; i) i fisioterapisti l) i massaggiatori; m) gli arbitri; n) i selezionatori di squadre nazionali; o) i commissari di campo"*.

Ad essi (art. 13 n. 2) è riservato *"il diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali, secondo le norme del presente statuto"*.

*

Come riconosciuto dallo stesso signor Balconi, egli è tesserato in qualità di *"OLD"* e in tale veste ha inoltrato la propria candidatura alla carica federale.

Ancora, come dedotto dal reclamante (pag. 7, lett. e) *"... chi si tesserava come giocatore old non è in realtà un atleta ed è anzi incompatibile con la figura di atleta"*, tanto che egli stesso afferma che non si sarebbe neppure potuto candidare in *"quota atleti"* (ivi).

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Circolare Informativa FIR 24-25 precisa (art. 12: “Attività non agonistica”) che: “L’attività OLD non dà diritto a voto” e che “I giocatori che partecipano all’attività OLD devono essere tesserati alla FIR per tale categoria Il tesseramento di giocatore della categoria OLD è incompatibile con il tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento”.

La lettura dello Statuto vigente, confortato dalle precisazioni della Circolare Informativa, rende condivisibile la pronuncia di esclusione del reclamante signor Claudio Balconi alla carica di Consigliere Federale, non rientrando i tesserati “OLD” nel novero dei soggetti ai quali è riconosciuto di partecipare, attivamente e passivamente, alle attività elettorali di cui trattasi.

*

L’affermazione della ricorrente secondo cui “... tanti giocatori old figurano e fungono da dirigenti accompagnatori perché ciò è permesso, appunto, dal suddetto regolamento”, cosicché “... la figura del giocatore old non è ascrivibile a quella degli atleti ma può invece rientrare (e vi rientra in tante partite di campionato) in quella dei dirigenti accompagnatori”, non modifica il quadro, atteso che detto rilievo sarebbe stato pertinente qualora il signor Balconi si fosse candidato, per l’appunto, nella qualità di dirigente, ipotesi che, tuttavia, è estranea alla fattispecie in esame.

*

La pronuncia impugnata, dunque, appare coerente con l’impianto normativo che presiede alle decisioni in merito alla candidabilità o meno dei soggetti che intendono partecipare alla competizione elettorale e deve essere confermata.

*

Un cenno, infine, deve riservarsi all’eccezione formulata soltanto in grado di reclamo (*ult.* pagina, punto 3) dal signor Balconi, ove si afferma che il provvedimento di



CORTE FEDERALE D'APPELLO

esclusione sarebbe inesistente, in quanto privo della indicazione dei nominativi dei componenti della commissione e della relativa firma, così che dovrebbe ritenersi formato il silenzio-assenso su tutte le candidature, compresa quella dell'esponente.

*

La Corte non condivide l'impostazione né il rilievo, evidenziando come la pubblicazione sul sito federale è altro rispetto alla redazione del verbale che attesta le operazioni della Commissione di Verifica Poteri (arg. *ex art.* 39, punti 4. e 5., del Regolamento Organico).

L'impugnazione ha interessato esclusivamente la forma della pubblicazione sul sito, senza interessare in alcun modo la regolarità dell'attività attraverso la quale la Commissione è pervenuta al giudizio oggetto di odierno esame, le cui conclusioni, per le ragioni sopra dedotte, sono condivise da questo giudice.

D'altro lato, si osserva come la Corte, anche nel caso di ravvisata nullità del procedimento in esame, è chiamata ad una pronuncia di merito circa l'oggetto della contesa, stante il preminente interesse dell'Ordinamento sportivo ad una celere risoluzione delle possibili criticità, in un'ottica che possa garantire lo svolgimento della competizione elettorale nel rispetto delle norme sostanziali che governano le candidature ai ruoli istituzionali.

In tal senso, le motivazioni sopra indicate rendono conto delle ragioni per le quali debba confermarsi e, comunque, affermarsi, la esclusione della candidatura del signor Claudio Balconi alle cariche elettive della Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva e Straordinaria del 15 settembre 2024.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 02.09.2024

Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.

(Avv. Andrea Caranci)